



COMUNE DI SANTOMENNA

Provincia di SALERNO

C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL.
0828/911004 – Fax 911058

Prot.n. 600 del 11.2.2021

ORDINANZA N. 3 DEL 11.2.2021

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – sospensione dell'attività didattica dal giorno 12 al giorno 15 febbraio 2021 per l'espletamento servizio di sanificazione in attuazione delle misure di prevenzione COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da COVID 19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" e in particolare, l'articolo 1 comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

DATO ATTO CHE con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020, termine ulteriormente prorogato;

ATTESO CHE:

- il Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "*emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale*" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- contestualmente è stato approvato un nuovo decreto-legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti -legge n. 19 e 33 del 2020;

RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19, nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al contrasto del diffondersi del virus;

RICHIAMATA in particolare:

- l'Ordinanza n° 92 del 23.11.2020 del Presidente della Regione Campania ove, tra le altre cose, in forza del monitoraggio sull'andamento dei contagi sui territori comunali si dispone che "*è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai*

dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza";

- l'Ordinanza n° 1 del 5.1.2021 del Presidente della Regione Campania che prevede il rientro a scuola in modo scaglionato e a partire da lunedì 11 gennaio 2021;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e nei Comuni limitrofi;

CONSIDERATO CHE è stato attivato l'iter procedurale per dare corso ad attività di screening epidemiologico attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi con la conseguente verifica dei dati;

RITENUTO CHE, nelle more del completamento dello screening epidemiologico e della conseguente verifica dei dati da esso scaturenti, l'attuale situazione epidemiologica impone l'adozione di ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da Covid-19;

ATTESO CHE la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus tra la popolazione scolastica e di conseguenza tra la popolazione del Comune;

RITENUTO necessario, alla luce della situazione epidemiologica, procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza;

RITENUTO, pertanto, di dare luogo ad operazioni di sanificazione dell'unico istituto scolastico presente sul territorio Scuola dell'infanzia "A. De Chiara" al fine di scongiurare le propagazioni/diffusioni del virus epidemiologico Covid 19;

VISTO l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RAVVISATA la necessità di contrastare il pericolo di danno grave e imminente per la tutela dell'incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria;

DATO ATTO CHE occorre dar luogo alla sospensione dell'attività scolastica per consentire le operazioni di sanificazione dei locali scolastici;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" art. 50 commi 4 e art. 54 com. 4 e 4 bis;

VISTA la Legge n. 833/78 e art. 32 comma 3;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate e approvate nel presente dispositivo;

- **La sospensione dell'attività didattica dal giorno 12 al giorno 15 febbraio 2021 per l'espletamento del servizio di sanificazione, nelle more del completamento delle attività di screening, e in attuazione delle misure di prevenzione COVID-19**, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto;

DISPONE

Nel contempo,

- **la pubblicazione** all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- **la trasmissione** per gli adempimenti di competenza;

- S.E. il Prefetto di Salerno
- Al Presidente della Regione Campania
Pec: presidente@pec.regione.campania.it ;
- al Dipartimento di Prevenzione ASL SA - UOC Servizio Epidemiologico e Prevenzione
Pec: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Laviano;
- Al Dirigente Scolastico,
- Al RUP Arch. Giovampietro Iorlano;

AVVISA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania –Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Santomenna, 11.2.2021

IL SINDACO
f.to Ing. Gerardo Venutolo